



COMUNICATO N. 58/L – 28 LUGLIO 2023

58/131

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 50/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Luglio 2023:

Comunicato Ufficiale n. 50/A;

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 luglio 2023;
- ritenuto opportuno, d'intesa con l'Associazione Italiana Arbitri, modificare l'art. 46 del Regolamento dell'AIA;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche all'art. 46 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 28 Luglio 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani

REGOLAMENTO A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 46 Arbitri effettivi calciatori</p>	<p>Art. 46 Arbitri effettivi calciatori</p>
<p>1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, e salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza.</p> <p>2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciottesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA, salvo che rinunci al tesseramento con la società calcistica dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciotto anni.</p> <p>3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.</p>	<p>1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che, al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto, salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza;</p> <p>2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciannovesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA, salvo che, in assenza di un rapporto di lavoro sportivo in essere, rinunci al tesseramento con la società calcistica con le modalità previste dalle norme federali, dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciannove anni.</p> <p>3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.</p>